

STATUTO

I. DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

Nome e sede

¹ A norma degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC), è costituita un'associazione denominata «**Federazione romanda delle scuole guida (FRE)**».

² La **FRE** ha sede a **Puidoux VD** e la lingua in cui si esprime è il **francese**.

La lingua e la sede riguardano soltanto la natura «romanda» della **FRE**. I suoi soci, partner e interlocutori possono invece non corrispondere a tale criterio.

Art. 2

Scopo

¹ Il fine dell'associazione consiste nel difendere gli interessi ideali ed economici dei suoi soci. Essa si adopera per tutto quanto riguarda la formazione dei conducenti di veicoli e dei maestri conducenti.

Art. 3

Compiti

¹ Per il perseguimento di tale fine, la FRE delega agli organi designati nel presente statuto i compiti seguenti:

- a) difendere e tutelare gli interessi professionali dei suoi soci e rappresentarli presso le autorità;
- b) studiare sistemi per migliorare l'insegnamento della guida di veicoli di ogni sorta e l'educazione stradale;
- c) creare, adattare, acquistare e vendere il materiale didattico necessario;
- d) promuovere lo sviluppo delle conoscenze professionali;
- e) organizzare la formazione continua per i suoi soci;
- f) favorire rapporti di collegialità tra i suoi soci;
- g) scoraggiare e combattere la concorrenza sleale nella sua sfera di competenza;
- h) emanare regolamenti o norme vincolanti per tutti i soci come il presente statuto, concludere qualsiasi convenzione di carattere generale o aderire a organizzazioni di categoria, interprofessionali, economiche eccetera, a condizione che l'adesione non comprometta l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione;
- i) elaborare un codice deontologico di categoria;
- j) creare, in funzione delle necessità, società commerciali utili per la realizzazione dei compiti dell'associazione, oppure partecipare a siffatte società.

II. SOCI

Art. 4

Soci attivi

¹ Possono essere soci attivi dell'associazione le persone fisiche titolari di una valida abilitazione cantonale all'insegnamento della guida o di un valido attestato professionale federale di maestro conducente.

² Possono essere soci attivi dell'associazione anche le persone fisiche titolari di una valida autorizzazione cantonale a impartire i corsi per la formazione complementare degli allievi conducenti.

Art. 5

Soci passivi

¹ Possono essere soci passivi dell'associazione le persone fisiche che:

- non sono più titolari di una valida autorizzazione cantonale per impartire lezioni di guida o di un valido attestato professionale federale di maestro conducente;
- esercitano o hanno esercitato un'attività in stretta relazione con la professione;
- esercitano l'attività di maestro conducente esclusivamente per conto di un ente pubblico, un'impresa di diritto pubblico o un'impresa mista.
- dipendente di un membro attivo della FRE.

Art. 6

Soci onorari

¹ L'assemblea dei delegati può eleggere soci onorari persone che si sono particolarmente distinte per i servizi resi all'associazione.

Art. 7

Ammissione

¹ Il comitato centrale della FRE decide a titolo esclusivo e discrezionalmente in merito all'ammissione dei soci.

Art. 8

Rifiuto

¹ Il rifiuto di una domanda d'ammissione non deve essere motivato.

² Entro dieci giorni dalla ricezione del rifiuto il candidato respinto può contestare per iscritto il rifiuto presso il segretariato centrale della FRE all'attenzione della prossima assemblea generale.

Art. 9

Perdita della qualità di socio

¹ La qualità di socio si perde:

- a) in caso di dimissione per la fine dell'anno solare; la dimissione deve essere presentata per lettera raccomandata al segretariato centrale della FRE entro il 30 settembre dell'anno solare corrispondente;
- b) in caso di decesso;
- c) in caso di esclusione.

² La qualità di socio non si perde in caso di inattività di una sezione cantonale o infracantonale. Se la qualità di membro non sussiste già, in quest'ultima ipotesi si acquisisce automaticamente. In entrambi i casi è riservato il riesame da parte del comitato centrale della FRE (l'art. 8 è applicabile per analogia).

Art. 10 Esclusione

¹ L'esclusione di un socio può essere pronunciata dopo aver consultato la sezione cantonale o infracantonale e soltanto per motivi gravi, in particolare se il socio viola ripetutamente lo statuto o le decisioni prese dagli organi competenti, se agisce in modo contrario agli interessi dell'associazione o se non adempie i propri obblighi finanziari nonostante gli opportuni solleciti. L'esclusione è decisa dal comitato centrale della FRE e deve essere motivata soltanto sommariamente.

² Entro dieci giorni dalla ricezione della decisione di esclusione il socio escluso può contestare l'esclusione per iscritto presso il segretariato centrale della FRE all'attenzione della prossima assemblea generale.

Art. 11 Effetti della dimissione o dell'esclusione

¹ I soci che si sono dimessi o sono stati esclusi perdono tutti i diritti connessi alla qualità di socio e, se del caso, il diritto a una quota del patrimonio sociale.

² La perdita della qualità di socio non esonera invece dagli obblighi pecuniari ad essa connessi per l'anno solare corrente.

Art. 12 Diritti e doveri dei soci

¹ I soci si impegnano a rispettare lo statuto, le decisioni prese dalla FRE e il codice deontologico da essa eventualmente adottato.

² I soci attivi godono degli stessi diritti e soggiacciono agli stessi doveri, salvo disposizione contraria prevista dalla legge o dallo statuto.

³ I soci passivi e i soci onorari non hanno diritto di voto, a meno che non siano stati designati dalla propria sezione come delegati per una determinata assemblea generale ordinaria o straordinaria.

⁴ I soci passivi e i soci onorari conservano i privilegi concessi ai soci attivi.

Art. 13 Sezioni

¹ La Federazione romanda delle scuole guida comprende le **seguenti sezioni**:

- a) almeno una ma al massimo due sezioni (pre)costituite per Cantone a maggioranza francofona o regione infracantonale con almeno una minoranza francofona a livello cantonale;
- b) qualsiasi altra sezione che il comitato centrale della FRE giudichi opportuna, anche al di fuori dei confini geografici della Svizzera francofona;
- c) una sezione specifica costituita, ai fini di una determinata assemblea generale, da soci non affiliati a una sezione esistente, sempreché siano adempiute le condizioni di cui all'art. 22 cpv. 6 del presente statuto.

² Le sezioni sono costituite a titolo permanente e a prescindere dal numero di soci che comprendono. Una sezione è attiva dal momento in cui conta almeno dieci soci ed è semplicemente inattiva se questo numero non è raggiunto. Le sezioni inattive continuano a sussistere anche se non comprendono alcun membro; in tal caso perdono semplicemente il diritto di designare un delegato all'assemblea generale.

³ I soci di uno stesso cantone o di una stessa regione infracantonale francofona formano una sezione o al massimo due. Salvo adesione a una sezione diversa, notificata immediatamente per iscritto, tutti i soci della FRE domiciliati in un Cantone fanno parte di una sezione cantonale ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. a del presente statuto; un socio può anche non aderire ad alcuna sezione se notifica tale intenzione immediatamente e per iscritto.

⁴ Le sezioni cantonali o infracantonali si adoperano in favore della realizzazione del fine dell'associazione e dell'adempimento dei suoi compiti; esse si occupano in particolare dei problemi regionali e locali. Inoltre, adempiono i compiti loro attribuiti dal comitato centrale della FRE.

⁵ Le sezioni cantonali o infracantonali determinano la loro organizzazione in un proprio regolamento, il quale deve essere conforme al presente statuto.

Art. 14 Incaricato speciale

¹ Il comitato centrale della FRE può designare uno o più incaricati speciali il cui compito consiste essenzialmente nell'assicurare la tutela degli interessi della FRE e delle sue sezioni.

² L'incaricato speciale funge da arbitro negli eventuali conflitti sorti in seno a una sezione cantonale o infracantonale tenendo conto degli interessi della FRE e della sezione interessata.

III. ORGANI

Art. 15

Organi

¹ Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati dei soci e delle sezioni;
- b) il comitato centrale della FRE;
- c) il direttore;
- d) il comitato esecutivo;
- e) l'ufficio di revisione, che effettua le debite verifiche mediante revisione limitata (cfr. art. 69b cpv. 2 CC).

Art. 16

Assemblea dei delegati

¹ L'assemblea dei delegati è l'organo superiore dell'associazione. Si compone dei delegati dei soci e dei delegati delle sezioni.

² L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta all'anno al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno solare.

³ Il comitato centrale della FRE può convocare un'assemblea straordinaria dei delegati quando lo ritiene necessario oppure su richiesta di almeno la metà dei delegati dei soci e la metà dei delegati delle sezioni o di un quinto di tutti i soci attivi.

⁴ All'assemblea dei delegati hanno diritto di voto i delegati designati dalle sezioni o i loro supplenti hanno diritto di voto.

⁵ I soci onorari sono invitati a partecipare all'assemblea dei delegati; essi non hanno diritto di voto (cfr. art. 12 cpv. 3 del presente statuto).

Art. 17

Designazione dei delegati

¹ I delegati e i loro supplenti sono designati dalle sezioni cantonali o infracantonali. La loro rielezione è ammessa.

² L'assemblea generale di ogni sezione designa un delegato dei soci ogni 15 soci attivi e uno per il numero inferiore di membri residui.

³ I delegati delle sezioni sono designati dal comitato di ogni sezione cantonale o infracantonale tra i membri del comitato di sezione. Possono essere designati al massimo due delegati per Cantone.

Art. 18

Convocazione

¹ La convocazione all'assemblea dei delegati è inviata dal segretariato del comitato centrale della FRE con almeno 30 giorni di anticipo, per iscritto e/o per posta elettronica e con indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 19

Ordine del giorno

¹ L'assemblea dei delegati può deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

² Una volta liquidato l'ordine del giorno, l'assemblea dei delegati delibera, immediatamente o se lo ritiene opportuno all'assemblea successiva, in merito alle proposte presentate dalle sezioni o da almeno un quinto dei soci attivi.

³ Le proposte devono essere trasmesse per iscritto e pervenire al segretariato della FRE con 20 giorni interi prima della relativa assemblea dei delegati.

Art. 20

Competenze dell'assemblea dei delegati

¹ L'assemblea dei delegati esercita, previa consultazione del comitato centrale della FRE, le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il presidente centrale;
- b) designa l'ufficio di revisione;
- c) approva il rapporto di gestione e i conti annuali a discarico degli organi, stabilisce l'importo delle quote sociali e approva il preventivo;
- d) decide in merito ai reclami presentati contro il rifiuto dell'ammissione o contro l'esclusione di un socio;
- e) decide in merito a tutti gli oggetti sottoposti dal comitato centrale della FRE;
- f) decide in merito alle modifiche degli statuti;
- g) scioglie o trasforma l'associazione e decide in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio sociale;
- h) elegge i soci onorari.

Art. 21

Quorum

¹ L'assemblea generale delibera validamente se è rappresentata almeno la metà dei delegati delle sezioni ed è presente almeno la metà dei delegati dei soci.

² Se il quorum non è raggiunto, viene convocata senza indugio una nuova assemblea generale. La nuova assemblea delibera validamente anche senza quorum.

Art. 22

Decisioni ed elezioni

- ¹ L'assemblea generale delibera alla maggioranza dei voti espressi.
- ² Il voto si tiene per alzata di mano.
- ³ Su richiesta, tuttavia, il voto si tiene a scrutinio segreto se un quinto dei delegati presenti vi acconsente.
- ⁴ All'assemblea generale hanno diritto di voto soltanto i delegati.
 - Ciascun delegato dei soci dispone di un solo voto.
 - Ciascun delegato delle sezioni dispone al massimo di due voti, rispettivamente di un solo voto se un Cantone conta due delegati delle sezioni (cfr. art. 17 cpv. 3 del presente statuto).
 - Le due funzioni possono essere esercitate da un solo delegato.
- ⁵ Gli altri soci presenti hanno solo voto consultivo.
- ⁶ Se costituiscono per iscritto una sezione specifica per una determinata assemblea generale, i soci attivi che non sono membri di un'altra sezione cantonale o infracantonale possono designare un delegato dei soci con diritto a un voto. Tale sezione specifica non comporta delegati di sezione e deve comprendere in ogni caso almeno 20 soci attivi.
- ⁷ L'esclusione di un socio, la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione possono essere decisi soltanto a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- ⁸ Tutte le decisioni sono prese alla duplice maggioranza dei voti dei delegati delle sezioni e dei delegati dei soci. Nel calcolo della maggioranza richiesta le schede bianche o nulle non sono considerate. A parità di voti è determinante il voto del presidente centrale.
- ⁹ Per le elezioni, la duplice maggioranza assoluta dei voti è necessaria per i primi due turni, mentre nel terzo turno è sufficiente la duplice maggioranza relativa; se necessario, in seguito decide la sorte. Nel calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche non sono considerate.

Art. 23

Presidenza, votazione ed elezione

- ¹ L'assemblea dei delegati è presieduta dal presidente centrale o in sua assenza dal vicepresidente o da un membro del comitato centrale della FRE.
- ² Il presidente centrale è eletto per un quadriennio. Tale carica può essere affidata anche a una persona che non è maestro conducente.
- ³ Le candidature alla presidenza devono essere presentate per iscritto al comitato centrale della FRE con almeno due mesi di anticipo sulla data dell'assemblea generale ordinaria. La dimissione del presidente centrale uscente deve essere annunciata per iscritto al comitato centrale della FRE con almeno quattro mesi di anticipo sulla data dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 24

Comitato centrale della FRE

¹ Il comitato centrale della FRE è formato dal presidente centrale e dai presidenti delle sezioni cantonali e infracantonali. Le persone che rivestono tali cariche possono farsi sostituire soltanto eccezionalmente.

² In seno al comitato centrale della FRE, i voti attribuiti ai presidenti delle sezioni cantonali e infracantonali sono sempre due per Cantone.

³ Le riunioni sono presiedute dal presidente centrale o in sua assenza da un altro membro del comitato centrale della FRE.

⁴ Il comitato centrale della FRE delibera alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente centrale.

⁵ Il comitato centrale della FRE delibera per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei membri presenti richieda il voto a scrutinio segreto.

⁶ Il comitato centrale della FRE si autocostituisce salvo per quanto riguarda il presidente centrale, il quale è eletto dall'assemblea generale.

⁷ I membri del comitato centrale della FRE eletti durante il mandato terminano il mandato del membro al quale subentrano.

⁸ I membri del comitato centrale della FRE non hanno diritto di voto all'assemblea generale.

⁹ In seno al comitato centrale della FRE, il presidente centrale dispone di un voto.

¹⁰ Il comitato centrale della FRE delibera validamente alla maggioranza dei membri presenti e indipendentemente dal loro numero. In caso di parità è determinante il voto del presidente centrale.

¹¹ La deliberazione per via di circolazione e il voto per via elettronica sono ammessi.

Art. 25

Competenze del comitato centrale della FRE

¹ Il comitato centrale della FRE adempie i compiti che non sono attribuiti ad altri organi dallo statuto o dalla legge.

² In particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) tratta affari importanti nell'interesse della FRE e attua le decisioni dell'assemblea generale;
- b) convoca e prepara l'assemblea generale;
- c) provvede alla gestione finanziaria dell'associazione;
- d) nomina il direttore e tutto il personale retribuito dalla FRE;
- e) decide in merito all'ammissione dei soci;

- f) nomina le commissioni di lavoro, stabilisce i loro elenchi degli obblighi e ratifica le loro decisioni;
- g) rappresenta e difende la FRE e i suoi soci presso le autorità e i terzi;
- h) esercita la sorveglianza sulla direzione e sul segretariato centrale della FRE, definisce i loro elenchi degli obblighi e controlla l'attività del centro di formazione;
- i) delega i propri compiti in tutto o in parte al comitato esecutivo;
- j) nomina gli incaricati speciali in seno alle sezioni.

Art. 26

Comitato esecutivo della FRE

¹ Il comitato esecutivo della FRE è formato dal presidente centrale, dal direttore e dal segretario. Tratta gli affari correnti della FRE, prepara le riunioni, attua le decisioni prese dal comitato centrale della FRE e si occupa anche delle finanze.

Art. 27

Direttore

¹ Il direttore dirige la gestione dell'associazione. Il suo elenco degli obblighi è definito dal comitato centrale della FRE.

² Il direttore presenza alle riunioni con voto consultivo.

Art. 28

Segretariato centrale della FRE

¹ La carica di segretario può essere assunta anche da persone che non sono maestri conducenti. Il segretario presenza alle riunioni con voto consultivo.

Art. 29

Commissioni di lavoro

¹ Il comitato centrale della FRE può affidare l'esecuzione di incarichi speciali a delle commissioni.

² Il presidente centrale della FRE e il direttore fanno parte di diritto di tutte le commissioni; essi sono liberi di non esercitare questa prerogativa.

Art. 30

Rappresentanza

¹ Il presidente centrale, il vicepresidente, il direttore e/o il segretario rappresentano la FRE nei rapporti con i terzi, tutti con diritto di firma collettiva a due.

² L'acquisto o la vendita di beni immobili richiede la firma del presidente centrale o del vicepresidente.

IV. FINANZE

Art. 31

Finanziamento

¹ L'associazione si procura i fondi necessari all'adempimento dei propri compiti nel modo seguente:

- a) quote sociali, fissate annualmente dall'assemblea dei delegati;
- b) proventi delle prestazioni fornite dall'associazione ai propri soci o a terzi;
- c) reddito del patrimonio, donazioni, legati e sussidi;
- d) reddito dei beni immobili della FRE.

² La quota annua è riscossa per l'anno solare al più tardi entro il 1° marzo. I soci ammessi nel corso dell'anno pagano la quota completa nell'anno di ammissione.

³ I soci passivi pagano una quota ridotta, stabilita annualmente dall'assemblea dei delegati.

⁴ I soci onorari non pagano alcuna quota.

⁵ Le quote sono dovute per l'intero anno, anche dai soci che si dimettono o che vengono esclusi.

Art. 32

Responsabilità

¹ L'associazione risponde dei propri impegni soltanto con il proprio patrimonio. La responsabilità personale dei soci e delle sezioni è esclusa.

Art. 33

Ufficio di revisione

¹ L'assemblea generale ordinaria affida la verifica della contabilità della FRE a un organismo privato specializzato indipendente dall'associazione.

Art. 34

Scioglimento della FRE

¹ L'assemblea generale può pronunciare lo scioglimento dell'associazione soltanto alla maggioranza dei tre quarti dei delegati dei soci votanti e all'unanimità dei delegati delle sezioni, convocati appositamente a tale scopo. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale netto eventuale dell'associazione è devoluto a un'associazione svizzera che persegue un fine analogo o a un'opera di pubblica utilità; è esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci. Il comitato centrale si incarica della liquidazione.



Art. 35

Entrata in vigore

¹ Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea straordinaria della FRE il 12 novembre 2013 e sostituisce e annulla le precedenti versioni del 1946 e successive.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 2014. L'articolo 5 è stato adattato per i dipendenti di un membro attivo FRE e adottato all'assemblea generale del 21 aprile 2018. Entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018.

In caso de litigio, faranno fede gli statuti in francese.

Il presidente centrale:

Il direttore: